

Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

(Emanato con D.R. n. 954/2023 del 20/07/2023, aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 2427/2024 del 20/12/2024)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Articolo 1 – Istituzione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito Ateneo) è costituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.

Articolo 2 – Funzioni

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo sovrintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) nei Corsi di Studio, nei Dottorati di Ricerca, nei Dipartimenti e a livello di Ateneo, sulla base degli indirizzi formulati dal Sistema di Governo.
2. Nell'ambito di tale attività, il Presidio della Qualità di Ateneo:
 - a) promuove la cultura della qualità e la realizzazione di iniziative di informazione e formazione anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo;
 - b) supporta il monitoraggio e il riesame del Sistema di AQ, inteso come insieme di strutture organizzative, processi e procedure rivolte a promuovere e a migliorare la qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e dell'impatto sociale;
 - c) supporta gli Organi di Ateneo e le strutture nella gestione e nel monitoraggio dei processi per l'AQ
 - d) propone e verifica metodi, strumenti e indicazioni per l'AQ, con particolare riferimento alle attività inerenti ai processi di:
 - i. progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio e dei corsi di dottorato;
 - ii. monitoraggio e autovalutazione delle politiche per la qualità e degli obiettivi strategici dei dipartimenti;
 - e) presidia i flussi informativi che supportano le valutazioni e le analisi periodiche;
 - f) interagisce, nell'ambito delle proprie competenze, con gli organi di governo dell'Ateneo, il Ministero, l'ANVUR, le Commissioni di Valutazione dell'ANVUR (CEV), con eventuali organismi interni preposti alla valutazione e con gli organismi pubblici e privati coinvolti nel sistema di AQ.
 - g) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle commissioni di esperti di valutazione di ANVUR in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico dei corsi di studio e dei corsi di dottorato.

Articolo 3 – Composizione

1. Il Presidio della Qualità è costituito da:
 - a) un Presidente;
 - b) almeno 10 docenti (componente docente) in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, individuati tra i docenti di ruolo a tempo pieno con elevata competenza ed esperienza in tema di assicurazione della qualità;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- c) almeno 3 rappresentanti degli studenti (componente studentesca) per le funzioni collegate alla formazione;
- d) la/il dirigente di riferimento per il supporto alla valutazione e allo sviluppo dell'AQ di Ateneo (componente tecnico-amministrativa).

2. Il Presidio della Qualità è presieduto dal Magnifico Rettore o suo delegato.
3. Il Presidio della Qualità per lo svolgimento delle proprie funzioni si organizza in gruppi di lavoro, eventualmente coordinati da un componente individuato dal Presidente, in numerosità adeguata per affrontare le tematiche relative a didattica, ricerca, terza missione e impatto sociale.
4. Il Presidio della Qualità può dotarsi di un Comitato Operativo composto dai coordinatori dei gruppi di lavoro e dal Presidente. Il Comitato ha compiti istruttori e di coordinamento dei gruppi di lavoro.

Articolo 4 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Presidio della Qualità di Ateneo e ne promuove e coordina le attività, assicurando il rispetto della normativa nazionale e interna all'Ateneo.
2. Il Presidente interagisce con gli organi di governo dell'Ateneo, il competente ministero, l'agenzia nazionale competente per la valutazione del sistema universitario e le sue commissioni di esperti.
3. Il Presidente può nominare tra i componenti un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Articolo 5 – Nomina

1. La componente docente è nominata dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore.
2. La componente tecnico-amministrativa è nominata dal Senato Accademico su proposta del Direttore Generale.
3. La componente studentesca è nominata dal Consiglio degli Studenti.

Articolo 6 – Durata

1. I componenti del Presidio della Qualità di Ateneo restano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta.
2. Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di componenti la nuova nomina viene effettuata nella prima seduta utile dei rispettivi Organi competenti.
3. Nei casi di sostituzione i sostituti permangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Articolo 7 – Incompatibilità

1. La componente docente e la componente studentesca non possono far parte dei seguenti Organi dell'Ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione.
2. La componente docente non può ricoprire una qualsiasi delle seguenti funzioni: Direttore di Dipartimento o di altra struttura ex art. 26 e seguenti dello Statuto, Presidente del Consiglio di Campus e Presidente di Commissione Paritetica.

Articolo 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Nella seduta di insediamento il Presidio della Qualità di Ateneo definirà la composizione dei gruppi di lavoro per didattica, ricerca e terza missione/impatto sociale.
